

Cassa di Sovvenzioni e Risparmio
fra il personale della Banca d'Italia

Informativa al pubblico

Dati riferiti al 31 dicembre 2025

Basilea IV – Terzo Pilastro





SOMMARIO

Sommario	2
Premessa.....	3
Contenuti dell'informativa	6
Ambito di applicazione (art. 431 CRR).....	6
La Mission (dal Piano Strategico 2024/2026).....	6
Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)	6
Risk Appetite Framework	6
Il sistema di controllo interno della CSR.....	9
Informazioni sui principali profili di rischio analizzati nel RAF	9
Rischio di credito	9
Rischi di tasso di interesse/spread e rischio di mercato.....	9
Rischio di concentrazione per singolo prenditore.....	11
Rischio operativo	11
Rischio di liquidità.....	12
Rischio di redditività	13
Rischi ESG.....	13
Rischio strategico.....	13
Rischio di reputazione	14
Sistema di governance (art. 435 CRR).....	14
Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario.....	14
Motivazione della categoria in cui si colloca la CSR.....	14
Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali e durata di permanenza in carica.....	15
Ripartizione dei componenti gli organi sociali per genere.....	15
Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza.....	16
Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio in occasione dell'espressione di voto in Assemblea.....	17
Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli organi sociali.....	17
Fondi propri (art. 437 CRR).....	17
Capitale primario di classe 1 (CET 1)	18
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	18
Capitale di classe 2 (T2)	18
Entità dei fondi propri	19
Requisiti di capitale (art. 438 CRR).....	20
Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della CSR.....	20
Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR).....	22
Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" a fini contabili.....	22
Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti	23
Politiche di remunerazione.....	25



PREMESSA

Nel 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta:

- nel Regolamento (UE) n. 575/2013 e successive modifiche (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR III) contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro;
- nella Direttiva 2013/36/UE e successive modifiche (Capital Requirements Directive, c.d. CRD VI)

che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. framework di Basilea 4).

CRR e CRD VI sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione Europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. Alla cornice regolamentare comunitaria si aggiungono le "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti, provvedimento che recepisce nella regolamentazione nazionale le norme della CRD VI e indica le modalità attuative della disciplina contenuta nella CRR III, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La normativa si articola su tre pilastri.

Il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).

Sono previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
- nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
- un coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale



delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio (è previsto un valore minimo del 3%).

Il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di strategie e di processi interni per il controllo dell'adeguatezza del patrimonio e della liquidità (cosiddetti ICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process* e ILAAP – *Internal Liquidity Assessment Process*), in via attuale e prospettica e in ipotesi di “stress”, a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni. L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il documento che definisce gli obiettivi e i limiti di rischio (*Risk Appetite Framework – RAF*).

È rimessa all'Autorità di Vigilanza la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive.

Il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente da:

- il Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- i regolamenti della Commissione Europea recanti norme tecniche di regolamentazione e/o di attuazione per disciplinare:
 - a) i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 - b) gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
 - c) i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - d) l'informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli;
 - e) i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'EBA (Autorità Bancaria Europea) ha, inoltre, emanato orientamenti e linee guida con riferimento a:



- le modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza sugli obblighi di informativa;
- la valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- il contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati da:

- la Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, sul recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'art. 89 (1) della Direttiva 2013/36/UE (CRD VI);
- la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- le disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
 - informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la Banca a esito del processo di valutazione;
 - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e sugli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

La presente Informativa al Pubblico è pubblicata dalla Cassa Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia (in forma abbreviata Cassa o CSR) attraverso il proprio sito Internet (www.csrpbi.it) nella sezione "Informativa al pubblico" conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Tale informativa è aggiornata con cadenza annuale.

Il documento contiene elementi informativi già riportati nel Bilancio, nel processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP 2025), nel RAF (*Risk Appetite Framework*), nel Piano di Risanamento e nella documentazione riguardante il Sistema di Controllo Interno.



CONTENUTI DELL'INFORMATIVA

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 431 CRR)

Gli obblighi di informativa del presente documento si riferiscono alla Cassa Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia. La Cassa non appartiene ad un gruppo bancario e non detiene partecipazioni di maggioranza o di collegamento in altre società.

LA MISSION (DAL PIANO STRATEGICO 2024/2026)

In conformità ai principi contenuti nello Statuto, la Cassa orienta la sua attività a criteri di sana e prudente gestione, finalizzata, in un'ottica di medio-lungo periodo, al contemperamento delle esigenze di solidità patrimoniale e di remunerazione degli azionisti con il perseguimento degli obiettivi di assistenza e mutualità.

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435 CRR)

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a monitorare e mitigare i rischi cui è esposta la Cassa, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei Controlli Interni aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con la Circolare della Banca d'Italia n.285/2013 (e successivi aggiornamenti).

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi devono costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a orientare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale volta alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti. In tale ottica lo strumento operativo primario è identificabile nel RAF, documento essenziale per la definizione delle regole di gestione del rischio aziendale.

RISK APPETITE FRAMEWORK

Il quadro logico di riferimento adottato dalla CSR per la redazione del RAF si basa sul Piano strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione e definisce la *mission*, gli equilibri economico/strutturali e di conseguenza la propensione al rischio dell'azienda. Dal resoconto ICAAP/ILAAP sono invece tratti i *risk profiles* significativi.



Il RAF è strutturato sulla base dei seguenti rischi:

- 1) Rischio di credito (comprensivo del rischio di controparte)
- 2) Rischi di mercato (di tasso, di spread e di prezzo)
- 3) Rischio di concentrazione per singolo prestatore
- 4) Rischio operativo
- 5) Rischio di liquidità
- 6) Rischio di redditività
- 7) Rischio di leva finanziaria eccessiva
- 8) Rischio paese
- 9) Rischio strategico
- 10) Rischio reputazionale
- 11) Rischio ESG
- 12) Solidità patrimoniale complessiva

Per ciascun rischio sono definite:

- a) per i rischi misurabili, le soglie di *Risk Profile*, *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* e *Risk Capacity*, strumenti tra l'altro funzionali all'individuazione delle aree nelle quali è possibile un contenimento strutturale della rischiosità e alla fissazione delle opzioni strategiche. In relazione ai rischi finanziari e alla patrimonializzazione complessiva della CSR, le soglie di *Risk Appetite* e di *Risk Tolerance* vengono definite tenendo conto dei risultati di uno stress test svolto sulla base di criteri riportati in un documento di Policy interna;
- b) per i rischi non misurabili, le opportune linee di condotta volte al contenimento degli stessi.

La struttura degli indicatori, in relazione ai rischi misurabili, tiene conto delle:

- metriche regolamentari: derivano da vincoli di Vigilanza, per lo più riferiti ai profili di Adeguatezza Patrimoniale (es. CET 1 ratio, TIER 1 ratio, Total Capital ratio) ovvero di Liquidità (es. LCR, NSFR);
- metriche gestionali: trattasi di indicatori ritenuti significativi per la CSR, in ragione della loro attitudine a sintetizzarne il posizionamento in termini di patrimonio/reputazione/strategia, nell'ambito di ciascuna area di rischio.



Rilevano, nell'ambito dell'attività di monitoraggio e gestione dei rischi, alcuni fondamentali processi interni:

- a) il processo di pianificazione strategica (Piano Strategico 2024/2026) definisce gli obiettivi di posizionamento e di sviluppo dimensionale connessi ai settori di operatività. Tali obiettivi possono esplicitarsi alternativamente in target di espansione delle attività ovvero in politiche di ricomposizione dell'assetto della Cassa, privilegiando gli scopi mutualistici o il contenimento dei costi dei prodotti e dei servizi offerti. In tale ambito, il processo di pianificazione strategica è supportato dal RAF e dal connesso sistema di indicatori, aventi lo scopo di evidenziare le aree di maggior rischio per la Cassa e le direttrici strategiche individuate per il contenimento dei profili di rischio;
- b) l'ICAAP/ILAAP è il processo attraverso il quale la Cassa determina il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio – anche diversa da quelle presidiate dal requisito patrimoniale complessivo – nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. In tale ambito supporta il RAF attraverso la misurazione/valutazione *ex post* dei rischi, la descrizione dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi effettivamente in essere, la determinazione del capitale interno complessivo. Connessi all'ICAAP/ILAAP sono i *Tableau de Bord*, attraverso i quali l'informativa più rilevante su rischi e presidi viene aggiornata trimestralmente;
- c) il Piano di Risanamento definisce le modalità di monitoraggio nel continuo della "salute" finanziaria, economica e patrimoniale della Cassa, e le misure da assumere in caso di suo deterioramento. Il Piano è stato aggiornato nel 2025 in coerenza con lo schema previsto dalla Banca d'Italia, con gli Orientamenti EBA del 19 luglio 2023 in materia di capacità complessiva di risanamento (Overall Recovery Capacity, ORC; EBA/GL/2023/06) e con la Nota della Banca d'Italia del 3 dicembre 2024 sull'argomento. E' stato approvato dal CdA e successivamente inviato all'Autorità di Vigilanza;
- d) il *Budget* è il documento che traduce annualmente in termini quantitativi le indicazioni strategiche del Consiglio ed è di ausilio nel controllo delle performance conseguite.



IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA CSR

Nel 2015 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha approvato il Regolamento del Sistema di Controllo Interno dell'Istituto. Tale Sistema si basa su un'architettura classica di 3 livelli di cui: il primo è rappresentato dai controlli di linea da esercitare all'interno delle funzioni aziendali; il secondo viene svolto dalle funzioni di *Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio, Controllo dei rischi ICT - Information and Communication Technologies*; il terzo è condotto dalla funzione *Internal Audit*.

Gli Organi sociali sono l'Organo di Supervisione strategica e di gestione (il Consiglio di Amministrazione) e l'Organo di Controllo (il Collegio Sindacale).

Concorre al funzionamento del sistema dei controlli il Comitato Rischi (comitato endoconsiliare) che ha il compito di fornire supporto al CdA in materia di rischi e sistema di controlli interni e opera con funzioni consultive, istruttorie e propositive. E' composto da quattro Amministratori (uno dei quali svolge le funzioni di Presidente del Comitato) nominati dal CdA.

Il Direttore rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

Il Regolamento ha disciplinato anche i flussi informativi tra le varie funzioni citate.

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI PROFILI DI RISCHIO ANALIZZATI NEL RAF

RISCHIO DI CREDITO

La clientela della Cassa è costituita in prevalenza da dipendenti della Banca d'Italia in servizio o in quiescenza; ciò, unitamente alle modalità di rimborso dei prestiti accordati (addebito in c/c delle rate o trattenuta sulle competenze), e alla presenza di garanzie immobiliari (per i mutui) nonchè, nella più parte dei casi, di una assicurazione in caso di morte del debitore (che copre gli importi a debito fino a 300.000 euro), contribuisce a rendere il grado di affidabilità della medesima molto elevato. Forme di finanziamento ipotecario vengono erogate anche ai parenti più stretti. La particolare tipologia di prenditori, le modalità di incasso delle rate e le garanzie acquisite rendono il rischio di credito generato dai finanziamenti alla clientela particolarmente contenuto.

RISCHI DI TASSO DI INTERESSE/SPREAD E RISCHIO DI MERCATO

Il rischio di tasso di interesse (in senso ampio; cfr. infra) costituisce la componente di rischio verso cui la Cassa risulta maggiormente sensibile. In particolare, variazioni dei tassi possono produrre effetti significativi sul bilancio della Cassa in conseguenza della struttura patrimoniale della stessa, caratterizzata da un *mismatch* tra le scadenze



dell'attivo e del passivo. Le componenti più rilevanti dell'attivo e del passivo sono rispettivamente rappresentate dal portafoglio titoli/crediti e dalla raccolta verso la clientela.

La Cassa utilizza – entro limiti predefiniti – strumenti derivati (*swap*), stipulati con controparti di elevato *standing* creditizio, a fini di copertura del rischio di tasso di interesse sui mutui erogati.

Il RAF definisce dei limiti di *duration* del portafoglio titoli di tipo obbligazionario. Inoltre, in ambito ICAAP vengono calcolate misure di capitale interno (in situazioni di normalità e di stress) che prendono in considerazione - oltre al rischio di tasso - anche il rischio di spread dei titoli caratterizzati da un rating di credito inferiore a quello massimo (AAA) e limitano la possibilità di compensare minusvalenze dell'attivo con potenziali plusvalenze sui depositi a vista (tenendo conto, da un lato, delle modalità di contabilizzazione - al Fair Value o al Costo Ammortizzato - delle attività e, dall'altro, dei rendimenti delle passività).

Gli shock applicati sono differenziati a seconda della misura di capitale interno (non stressato ovvero stressato): per il calcolo del capitale interno stressato, sono pari:

- per il rischio di tasso, a 180 pp.b. per le poste con durata residua fino a 4 anni e a 155 pp.b. per le poste con durata residua superiore a 4 anni;
- per il rischio di spread, ad un massimo di 125 pp.b..

Per quanto concerne il rischio di mercato, si fa presente che la Cassa detiene un portafoglio di azioni europee di primari emittenti (scelte tra i titoli che distribuiscono elevati dividendi); possono quindi determinarsi, nel corso dell'anno, alcune operazioni di compravendita. I requisiti patrimoniali sui titoli azionari in portafoglio diversi dalle quote di partecipazione nel capitale della Banca d'Italia e su quelli di tipo obbligazionario diversi da quelli a ponderazione zero vengono calcolati nell'ambito della determinazione dei requisiti per il rischio creditizio; per i titoli azionari, come pure per gli strumenti di *private equity* (detenuti esclusivamente tramite fondi, cfr. infra), è inoltre previsto un requisito patrimoniale integrativo a livello di secondo pilastro, determinato in funzione della rischiosità dei settori merceologici di appartenenza. Inoltre la Cassa detiene alcuni OIC (fondi aperti ed ETF, fondi chiusi), contabilizzati nel portafoglio FVTPL (*Fair Value Through Profit and Loss*), caratterizzato da impatto diretto a conto economico. I requisiti patrimoniali relativi agli OIC (aperti e chiusi) vengono calcolati in linea con le previsioni normative; in particolare, vengono calcolate le ponderazioni che si sarebbero dovute applicare qualora gli attivi dei fondi (determinati tenendo conto delle configurazioni di portafoglio più rischiose tra quelle



assumibili) fossero detenuti direttamente dalla Cassa. In relazione ai fondi alternativi, vengono utilizzate ponderazioni in linea con quelle applicate alle azioni.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLO PRENDITORE

Gli acquisti di titoli di tipo obbligazionario sono indirizzati su titoli di Stato italiani e titoli assimilati (quali i titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti), titoli dell'area euro (distinti tra titoli emessi da stati core e non core), enti sovranazionali dell'area Euro, nonché, entro limiti predefiniti e contenuti, obbligazioni *corporate* e titoli derivanti da cartolarizzazioni. Sono individuati dei pesi percentuali per ciascun insieme di titoli, con delega al Direttore di oscillazione entro soglie predefinite.

RISCHIO OPERATIVO

L'art. 4, par. 52 del CRR definisce "rischio operativo" il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico.

In relazione a questa ampia tipologia di rischi, la Cassa ha implementato una serie di attività volte al loro contenimento: in materia di formalizzazione, regolamentazione, monitoraggio e mappatura dei processi (a cui è stata associata una analisi dei relativi rischi), di adeguamento delle risorse tecnologiche e umane (sotto i profili quantitativo e qualitativo), di valutazione delle complesse connessioni che si realizzano tra assetti tecnologici e interpretazioni giurisprudenziali delle normative che regolamentano le attività di home banking. Si tratta di attività che, in relazione al continuo accentuarsi della complessità del contesto di riferimento, risultano in perenne affinamento.

Come già cennato, la gestione dei rischi ICT e di sicurezza, nel contesto più ampio dei rischi operativi, è affidata ad una specifica Funzione di controllo, ed è pertanto regolata da una particolare metodologia che definisce i criteri di valutazione, monitoraggio e reporting. Sono pure definite soglie di attenzione per il livello dei suddetti rischi, al superamento delle quali è obbligatoria l'individuazione di iniziative a mitigazione degli stessi o di altre modalità per il loro trattamento.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Cassa adotta la metodologia basata sul *Business Indicator Components* – BIC, che prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (determinato in funzione delle dimensioni della banca) ad un indicatore del volume di operatività aziendale, in coerenza con quanto indicato negli artt. 311 bis e seguenti del Regolamento (UE) n. 575/2013.



RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Il *funding liquidity risk* (rischio di perdita derivante dall'incapacità di attingere a fonti di finanziamento a costi di mercato al fine di far fronte a uscite) viene valutato di impatto limitato considerato che:

- le entrate sono costituite principalmente dagli accrediti delle competenze relative ai dipendenti in servizio o in pensione della Banca d'Italia, dalle cedole e dai rimborsi o dalle vendite di titoli di proprietà e della clientela;
- i deflussi finanziari sono prevalentemente ripetitivi e riguardano essenzialmente:
 - impegni relativi ad operazioni effettuate dai soci nell'ambito dei sistemi di pagamento;
 - prelevamenti per cassa presso le Rappresentanze della Banca d'Italia, operazioni di acquisto di titoli da parte della clientela, versamenti fiscali periodici che vedono la Cassa nella doppia veste di contribuente o di sostituto di imposta;
- i crediti verso banche non rappresentano forme di investimento; sono detenuti a fini di gestione della tesoreria. Le somme sono ritirabili a vista. Il Consiglio di amministrazione ha stabilito limiti di giacenza massima per ciascuna controparte bancaria e per il totale dei crediti verso banche. La valutazione del merito creditizio viene svolta dalla Divisione Finanza, in collaborazione con la Direzione.

Il portafoglio della Cassa è costituito quasi interamente da titoli facilmente liquidabili e negoziati in mercati attivi. Gli immobilizzi sono costituiti prevalentemente dai crediti alla clientela per i quali è previsto un rientro graduale sulla base di un piano di ammortamento.

Eventuali esigenze di liquidità possono inoltre essere soddisfatte attraverso:

- momentanei sconfinamenti del conto reciproco presso corrispondenti bancari;
- gli scoperti e il massimale operativo con corrispondenti bancari;
- operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

In relazione a quanto sopra, anche il *market liquidity risk* (rischio di perdita derivante dalla scarsa liquidità di un titolo che si ha l'intenzione di vendere) viene valutato di impatto limitato.

Per il monitoraggio dei rischi di liquidità vengono utilizzati i seguenti due indicatori:

- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR): è il rapporto tra le attività liquide (composte da contanti e attività che possono essere convertite in contante con una perdita



modesta o nulla) e i deflussi di cassa riferiti ai successivi 30 giorni in una situazione di stress predefinito;

- *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*: è il rapporto tra le passività considerate fonti di *funding* stabile oltre l'orizzonte temporale di un anno, in condizioni di stress duraturo, e le passività non liquide.

Entrambi gli indicatori evidenziano una situazione di liquidità molto soddisfacente. Resta ferma l'esigenza di tenere in considerazione l'entità (rispetto al totale dell'attivo) degli strumenti illiquidi (principalmente i fondi chiusi) e dei titoli in minusvalenza.

Il monitoraggio della liquidità include pure l'attenzione ai livelli della liquidità "cash" e della liquidità complessiva.

RISCHIO DI REDDITIVITÀ

Il perseguimento delle tradizionali finalità della Cassa (attenzione costante alle esigenze del bacino di utenza, tanto dal lato della raccolta che da quello degli impieghi, nel perseguimento di una eccellente "salute" patrimoniale e reddituale) richiede accorti bilanciamenti tra tipologie di attivi caratterizzati da combinazioni rischio/rendimento variegate, ferma restando l'attenzione al contenimento della volatilità degli utili.

RISCHI ESG

Per rischi ESG (Environmental, Social and Governance) si intendono i rischi derivanti da fattori ESG riconducibili a questioni ambientali, sociali e di Governance.

Al fine di contenere tali rischi, la Cassa sta procedendo ai necessari adeguamenti delle principali policy aziendali e dei sistemi organizzativi e gestionali, nei tempi e nelle modalità definiti nel Piano di iniziative che la stessa ha trasmesso alla Banca d'Italia.

RISCHIO STRATEGICO

Il Piano strategico riferito al triennio 2024-2026, approvato dal Consiglio in data 20/12/2023, delinea alcune direttrici, individuate nel rafforzamento della dotazione patrimoniale della Cassa e nel conseguimento di una redditività adeguata, ferma restando l'esigenza di conformarsi ai profili di rischio indicati nel RAF.

L'approntamento di un piano strategico pluriennale che coinvolga e vincoli la Cassa nel suo complesso, unitamente al coordinamento tra i vari documenti inerenti ai rischi aziendali, sono entrambi strumenti utili a focalizzare l'attenzione su rischi di ampia portata e ad individuare per tempo possibili criticità.



RISCHIO DI REPUTAZIONE

L'esposizione al rischio reputazionale, così come definito dalla normativa ("rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza"), risulta mitigata dal particolare bacino di utenza cui si rivolge la Cassa, sia in termini di clientela, che di soci, nonché dai miglioramenti dei presidi organizzativi realizzati negli ultimi anni.

La Cassa è comunque pienamente consapevole del fatto che eventuali problematiche che dovessero generarsi potrebbero produrre un danno reputazionale anche alla Banca d'Italia.

SISTEMA DI GOVERNANCE (ART. 435 CRR)

LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO

Gli assetti organizzativi e di governo societario della CSR sono disciplinati dallo Statuto.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la CSR:

- è una Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, iscritta nell'Albo delle banche, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitario, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 10 dello Statuto);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di Amministrazione quale organo di supervisione strategica e di gestione, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del Sistema dei Controlli Interni.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di regolamenti che la Cassa ha adottato nel tempo.

MOTIVAZIONE DELLA CATEGORIA IN CUI SI COLLOCA LA CSR

Le disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca, e cioè:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi e i 30 miliardi di euro;



- c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro.

La Cassa rientra nella seconda categoria (banche intermedie).

NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

Ai sensi dello Statuto della CSR (art. 29, comma 1), il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice presidente e da 7 amministratori. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili al massimo per altri due mandati anche non consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 29 dello Statuto, comma 6).

Il Collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti (art. 35 dello Statuto, comma 1). I componenti del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili al massimo per altri due mandati anche non consecutivi (art. 35 dello Statuto, comma 4).

Amministratori e sindaci sono tutti dipendenti (in servizio o in quiescenza) della Banca d'Italia.

L'Assemblea dei soci, in data 29 aprile 2026, ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2026, 2027, 2028 (più precisamente, sino alla data dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028).

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della CSR risulta essere in linea con i limiti fissati dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1).

RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI PER GENERE

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per genere.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATIVO	GENERE
Presidente Ciro Vacca	M
Vice-presidente Virginia Giglio	F



Consigliere Marco Rotili	M
Consigliere Fulvia Focker	F
Consigliere Antonio Cinque	M
Consigliere Letizia Perticaroli	F
Consigliere Giovanni Castaldi	M
Consigliere Anna Maria Viscardi	F
Consigliere Alfredo Pagano	M

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	GENERE
Presidente Laura Paneni	F
Sindaco Mara Maimone	F
Sindaco Giuseppe Meliota	M
Sindaco supplente Edoardo Catelani	M
Sindaco supplente Carlo Di Salvo	M

NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere indipendenti, tre in quiescenza e tre appartenenti al genere meno rappresentato; tali requisiti possono cumularsi nella stessa persona.

Con riferimento all'attuale Consiglio, i requisiti sono rispettati.



NUMERO DI DELEGHE ATTRIBUIBILI A CIASCUN SOCIO IN OCCASIONE DELL'ESPRESSIONE DI VOTO IN ASSEMBLEA

Ogni socio che non sia amministratore né sindaco né dipendente della Società può rappresentare per delega scritta non più di altri dieci soci (art. 18 dello Statuto).

DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI SUI RISCHI INDIRIZZATO AGLI ORGANI SOCIALI

La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, anche al fine di poter garantire la sana e prudente gestione della CSR per mezzo del contenimento dei rischi aziendali. In tale ottica è stato emanato, nel marzo 2023, il "Regolamento sul funzionamento degli organi sociali e sui flussi informativi". La circolazione delle informazioni è pure garantita attraverso la predisposizione da parte della funzione di *Risk Management* dell'ICAAP/ILAAP e del RAF e, trimestralmente, a cura anche delle altre funzioni di controllo, dei vari *Tableaux de Bord*.

FONDI PROPRI (ART. 437 CRR)

I Fondi Propri vengono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della disciplina sui Fondi Propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD VI), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo emanate dall'EBA, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I Fondi Propri derivano dalla somma algebrica di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.



Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (CET 1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (*cash flow hedge*) e le rettifiche di valore di vigilanza;
- deduzioni, quali l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura, le poste connesse al superamento di determinate soglie prudenziali.

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 (AT1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative.

CAPITALE DI CLASSE 2 (T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2.



ENTITÀ DEI FONDI PROPRI

Al 31.12.2025 la Cassa aveva un valore del CET1 pari a 941,7 milioni di euro e nessun elemento aggiuntivo di classe 2 (T2), per un totale, quindi, di fondi propri pari a 941,7 milioni di euro [1].

REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438 CRR)

METODO ADOTTATO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CAPITALE INTERNO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CORRENTI E PROSPETTICHE DELLA CSR

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (Circolare 285/2013) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi Propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi Propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro (tra i coefficienti della specie, uno dei più rilevanti è denominato *Total Capital Ratio*), si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Cassa è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, rischi anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

La Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che verranno valutati nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

¹ Al 31-12-2025 i *ratio* patrimoniali della Cassa risultano ampiamente superiori ai requisiti minimi previsti dalla vigente regolamentazione in rapporto all'esposizione ai rischi. Con particolare riferimento al *Total Capital Ratio* (cfr. successivo paragrafo), esso risulta pari al 40,70%, a fronte di un valore minimo richiesto nel continuo dalla Banca d'Italia pari al 15,60%.



La Cassa rientra nella categoria degli intermediari di Classe 2, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano metodologie non standardizzate (modelli interni) per il calcolo dei requisiti regolamentari, ovvero con attivo (individuale o consolidato) superiore a 4 miliardi di euro (è questo secondo punto che rileva ai fini dell'inquadramento della Cassa nella Classe 2). In linea con le proprie caratteristiche operative, la Cassa determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Cassa ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Cassa.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Cassa ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità; è parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente. Poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Cassa è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco viene ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la Funzione di *Risk Management*, la quale esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi. Nell'esercizio di tale attività si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Cassa utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i



rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte e di variazione del CVA [2], di mercato e operativo) e algoritmi semplificati per i rischi quantificabili rilevanti e diversi/aggiuntivi rispetto ai precedenti (rischio azionario, di *private equity* e rischi simili, rischi di tasso di interesse e di spread sul portafoglio bancario).

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, viene valutata l'opportunità di prevedere adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo ("giudizio di adeguatezza") con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell'ultimo esercizio chiuso.

L'ICAAP è coerente con il RAF, e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche. In effetti:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo di analisi dei rischi;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati;
- il processo è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nel RAF la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e delle politiche di assunzione dei rischi; nel documento vengono delineate regole atte a conciliare gli obblighi di rispetto di un sistema di coefficienti patrimoniali e di limiti operativi legati ai fondi propri con l'esigenza di investire buona parte del portafoglio in attività caratterizzate da oscillazioni nei prezzi.

² Il CVA (*Credit Value Adjustment*) è una misura del merito creditizio delle controparti (in particolare in operazioni su prodotti derivati). Al variare di tale misura in relazione ad una specifica controparte, varia il valore delle operazioni in essere con quella controparte.



La modalità di definizione della propensione al rischio della Cassa prevede una serie di indicatori target espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale – valutata con riferimento alle misure dei coefficienti di solvibilità (calcolate tenendo conto sia dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori che delle altre misure di capitale interno), considerando situazioni di stress;
- equilibrio finanziario – valutato su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibili e al monitoraggio della leva finanziaria.

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442 CRR)

DEFINIZIONE DI CREDITI “SCADUTI” E “DETERIORATI” A FINI CONTABILI

In base alla normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono incluse anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) le esposizioni acquistate da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Inadempienze probabili: esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle



esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza, inadempienza probabile o fra le esposizioni ristrutturata, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

A seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) n. 227 del 9 gennaio 2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne not performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*), se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che configura uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni);
- la banca acconsente ad una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero ad un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

APPROCCI E METODOLOGIE ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI

Lo standard contabile IFRS 9 ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2018, lo IAS 39, che fino al 31 dicembre 2017 ha disciplinato la classificazione e valutazione degli strumenti finanziari.

L’IFRS 9 è articolato nelle tre diverse aree della classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, dell’*impairment* e dell’*hedge accounting*.

In merito alla prima area, l’IFRS 9 prevede che la classificazione delle attività finanziarie sia guidata, da un lato, dalle caratteristiche dei relativi flussi di cassa contrattuali e,



dall'altro, dall'intento gestionale (*business model*) per il quale tali attività sono detenute. Le attività finanziarie possono essere classificate – secondo i due drivers sopra indicati – in tre categorie: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva (per gli strumenti di debito la riserva è trasferita a conto economico in caso di cessione dello strumento) e, infine, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico.

I crediti sono contabilizzati tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Con riferimento all'*impairment*, per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al *fair value* con contropartita il patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), è previsto un modello basato sul concetto di "*expected loss*" (perdita attesa). L'IFRS 9 richiede di contabilizzare le perdite attese nei 12 mesi successivi (stadio 1) sin dall'iscrizione iniziale dello strumento finanziario. L'orizzonte temporale di calcolo della perdita attesa coincide, invece, con l'intera vita residua dell'*asset* oggetto di valutazione, ove la qualità creditizia dello strumento finanziario abbia subito un deterioramento "significativo" rispetto alla misurazione iniziale (stadio 2) o nel caso risulti "*impaired*" (stadio 3).

Più nel dettaglio, le regole d'*impairment* comportano:

- l'allocazione delle attività finanziarie *performing* in differenti stadi di rischio creditizio (*staging*), cui corrispondono rettifiche di valore basate sulle perdite attese nei 12 mesi successivi (Stadio 1), ovvero *lifetime*, per tutta la durata residua dello strumento (Stadio 2), in presenza di un significativo incremento del rischio di credito determinato tramite il confronto tra le probabilità di *default* alla data di prima iscrizione ed alla data di bilancio;
- l'allocazione delle attività finanziarie deteriorate nello Stadio 3, sempre con rettifiche di valore basate sulle perdite attese *lifetime*;
- l'inclusione, nel calcolo delle perdite attese (*Expected Credit Losses – ECL*), di informazioni prospettiche (*forward looking*) legate, tra l'altro, all'evoluzione dello scenario macroeconomico.

Al 31 dicembre 2025 il totale delle esposizioni deteriorate lorde della Cassa era pari a 1,2 milioni di euro; le rettifiche di valore erano pari a 0,5 milioni di euro.



POLITICHE DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR)

La normativa prevede che le banche, sulla base di apposita informativa fornita dal Consiglio di amministrazione, debbano sottoporre alla decisione delle assemblee, convocate per l'approvazione del bilancio, politiche di remunerazione e incentivazione conformi alla nuova regolamentazione.

In applicazione del criterio di "proporzionalità", la Cassa, in quanto ente "intermedio", esercita la facoltà di non istituire il "Comitato Remunerazione" in seno al Consiglio di Amministrazione (Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.3.1).

In considerazione del carattere strettamente mutualistico dell'attività della Cassa i membri degli organi sociali, pur in presenza di un rilevante impegno e di notevoli responsabilità personali, svolgono la propria attività per fini essenzialmente solidaristici. In relazione a ciò, la remunerazione proposta per i consiglieri non è confrontabile con quelle praticate sul mercato ed è costituita unicamente da una componente fissa di ammontare prestabilito, uguale per ciascun consigliere. Per il Presidente, tenuto conto delle funzioni di rappresentanza, coordinamento e informativa del Consiglio, la remunerazione è maggiore di quella definita per i consiglieri (cfr. tabella sotto riportata). Non è prevista alcuna forma di remunerazione variabile.

Ai sensi dell'art. 450 CRR, si forniscono le informazioni sulla remunerazione complessiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di ciascun membro del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale.

	REMUNERAZIONE LORDA ANNUA
Presidente del CdA	40.000 €
Amministratori	12.000 €
Sindaci	12.000 €